

# Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab)

**Modifica del 15 novembre 2006**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 2004<sup>1</sup> sul tabacco è modificata come segue:

*Art. 1 rubrica e cpv. 2*

Oggetto e diritto applicabile

<sup>2</sup> Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, ai prodotti del tabacco e agli articoli per fumatori con succedanei del tabacco si applicano inoltre l'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>2</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) e le ordinanze del DFI emanate in base alla stessa, con le limitazioni di cui all'articolo 1 capoverso 3 ODerr.

*Art. 6 cpv. 1 lett. a e d numero 3 nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> Senza autorizzazione possono essere consegnati soltanto prodotti del tabacco che, oltre al tabacco greggio, contengono unicamente le seguenti sostanze, e questo fino a concorrenza delle percentuali in massa indicate (le quantità si riferiscono alla sostanza secca del prodotto finito, senza eventuali involucri in materiali estranei al tabacco):

- a. *sostanze sapide*: fino ad un quantitativo totale di 15 per cento in massa, per il tabacco tagliato o in rotoli fino al 20 per cento in massa, per il tabacco per pipe ad acqua fino al 70 per cento in massa; per sostanze sapide si intendono:
  1. gli aromi di cui all'allegato 3 numero 24 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>3</sup> sulla caratterizzazione delle derrate alimentari (ODerr),
  2. la *Folia liatris*; il tenore totale di cumarina non deve superare lo 0,1 per cento in massa,

<sup>1</sup> RS 817.06

<sup>2</sup> RS 817.02; RU 2006 4909

<sup>3</sup> RS 817.022.21; RU 2006 4981

3. le sorte di zuccheri, il miele e le spezie nonché altre parti innocue di vegetali e i loro estratti,
4. gli edulcoranti di cui all'allegato 1 sezione c numero 1 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>4</sup> sugli additivi (OAdd) ad eccezione del sucralosio E 955 e del sale di aspartame-acesulfame E 962;
- d. *sostanze conservanti* (se si usano combinazioni di dette sostanze, la somma dei singoli quozienti tra la quantità aggiunta e quella massima non dev'essere superiore a 1):
  3. per tabacco per pipe ad acqua:
    - acido priopionico fino a 5 g/kg;

<sup>2</sup> La quantità delle sostanze di cui al capoverso 1 lettere a-e, riferita alla sostanza secca del prodotto finito, non deve superare il 25 per cento in massa nelle sigarette, nei sigari e negli altri articoli per fumatori, l'80 per cento in massa nel tabacco per pipe ad acqua ed il 30 per cento in massa negli altri prodotti del tabacco; non si tiene conto di eventuali involucri in materiali estranei al tabacco.

*Art. 12 cpv. 2, 3 e 6*

<sup>2</sup> Le avvertenze generali sono le seguenti:

- a. «Il fumo uccide.»;
- b. «Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.»

<sup>3</sup> Le avvertenze complementari sono le seguenti:

- a. «I fumatori muoiono prima.»;
- b. «Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus.»;
- c. «Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni.»;
- d. «Fumare in gravidanza fa male al bambino.»;
- e. «Proteggi i bambini – non fumare in loro presenza.»;
- f. «Specialisti del settore medico possono aiutarti a smettere di fumare.»;
- g. «Il fumo crea un'elevata dipendenza.»;
- h. «Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali.»;
- i. «Il fumo provoca il cancro della cavità boccale.»;
- j. «Fatti aiutare a smettere di fumare: 0848 000 181/www.fumarefamale.ch.»;
- k. «Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza.»;
- l. «Il fumo invecchia la pelle.»;
- m. «Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità.»;
- n. «Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico.»

<sup>4</sup> RS 817.022.31

<sup>6</sup> Ogni pacchetto di prodotti del tabacco senza combustione deve recare la seguente avvertenza: «Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza.».

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

